

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente

<<20-bis. Non costituiscono base imponibile per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

DI GIORGI, SANGALLI, LEPRI